



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE URBANISTICA/AMBIENTE/ EDILIZIA PRIVATA

DETERMINAZIONE N. 132 / 2025

DEL 16/04/2025

OGGETTO: LOCAZIONE AREE SITE IN VIA PIFFARETTI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO MARZO 2025 - FEBBRAIO 2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE: la Deliberazione C.C. n. 6 del 27/02/2025 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027", la Deliberazione C.C. n. 7 del 27/02/2025 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027", la Deliberazione G.C. n. 32 del 03/03/2025 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027" e la Deliberazione G.C. n. 41 del 28/03/2025 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione – PIAO 2025-2027";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 118 del 26 settembre 2023 con la quale è stato approvato lo schema di contratto di locazione tra la Società Operaia di Mutuo Soccorso, con sede in Induno Olona, via Piffaretti n.6 - Partita IVA n. 80003410125 e il Comune di Induno Olona delle aree individuate al Catasto Terreni ai mappali n.1555, n. 4566, n. 4203 e n. 4153, Fg. logico n. 9, oggi sopprese e censite al Catasto Fabbricati al mappale n. 4566, Sub. 511, Fg. 14 (bene comune non censibile) per una durata contrattuale di anni quattro a partire dal 01.03.2023 sino a tutto il 28.02.2027;

CHE con stessa deliberazione di Giunta Comunale nr. 118 del 26 settembre 2023 è stato convenuto il canone di locazione contrattuale;

CHE in data 07.11.2023 è stato sottoscritto il contratto di locazione del terreno sito in via Piffaretti, 6 adibito a parcheggio pubblico tra il Comune di Induno Olona e il Presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso, proprietaria dell'area di cui si tratta;

RITENUTO di impegnare l'importo complessivo di **€ 4.000,00** come in appresso specificato:

- al capitolo 10301051120, esigibilità 2025 del bilancio pluriennale 2025-2027 per un importo pari a **€ 4.000,00** – periodo contrattuale marzo 2025 – febbraio 2026 - rata UNICA;

VISTI altresì

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 7/2025 del 18/02/2025, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

di prendere atto dell'avvenuta approvazione dello schema di contratto di locazione dell'area censita al Catasto Fabbricati mappale n. 4566, Sub. 511, Fg. 14 (bene comune non censibile) di proprietà della Società Operaia di Mutuo Soccorso, giusta deliberazione di Giunta Comunale nr. 118 del 26.09.2023 per una durata contrattuale di anni quattro a partire dal 01.03.2023 sino a tutto il 28.02.2027;

di prendere atto della sottoscrizione in data 07/11/2023 del contratto di locazione del terreno sito in via Piffaretti, 6 adibito a parcheggio pubblico tra il Comune di Induno Olona e il Presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso, proprietaria dell'area di cui si tratta;

di impegnare l'importo complessivo di **€ 4.000,00** come in appresso specificato:

- al capitolo 10301051120, esigibilità 2025 del bilancio pluriennale 2025-2027 per un importo pari a **€ 4.000,00** – periodo contrattuale marzo 2025 – febbraio 2026 – rata UNICA ;

di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Li, 16/04/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
COLLITORTI MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)